



**COMUNE DI CARINARO**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2018 - 8**

**Data 27-03-2018**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA  
LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO.  
RITIRATA.**

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** , alle ore **16:51** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **20-03-2018** prot. n. 2238 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria , pubblica, in **prim convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere Raffaele Sardo in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 3 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO GIUSEPPE	X	
DE CHIARA MARIA GRAZIA		X	MADONIA ASSUNTA	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X		TURCO ALFONSO		X
CHIACCHIO ROSA	X		PETRARCA MASSIMO		X
SARDO RAFFAELE	X		EMILIANO		
SEPE PAOLO	X				
BRACCIANO ALFONSO	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : \_\_\_\_\_

Con la partecipazione del Sgretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**Comune di Carinaro**

**(Prov. Ce)**

**OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. RITIRATA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267:

**«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

**«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.**

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

**Visto** l'art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:

**«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)**

.... omissis ....

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»;

**Preso atto** della nota del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno del 29/01/2018 prot. 836, ad oggetto: "L.R. 25/02/2003 n. 4 art. 13 contributo di bonifica relativo al beneficio di scarico - verbale dell'incontro del 25/1/2018" con il quale si addivene alla quantificazione dovuta al predetto consorzio da parte di questo Comune per la complessiva somma di **€ 215.730,32**;

**che** in virtù di pregresse note e incontri, si è addivenuti alla stesura di una bozza di convenzione che

disciplina e regolarizza i rapporti tra il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e il Comune di Carinaro, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 25/2/2003 "**REGIME DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI E RELATIVI CONTRIBUTI**" - come modificato dall'art. 25, comma 6, Legge Regionale n. 6 del 5/4/2016;

**che** la convenzione oltre a disciplinare il rapporto tra i due enti, stabilisce il piano di rateizzo delle somme dovute dal Comune di Carinaro a decorrere dall'anno 2008 fino al 2017, con cadenza annuale e inizio dei pagamenti dall'annualità 2018 per i seguenti importi e anni:

1. **Anno 2018 per complessivi € 80.995,32** in ragione di € 28.574,74 per il 2008, 28257,74 per il 2009 e € 24.162,84 per il 2018;
2. **Anno 2019 per complessivi € 69.161,92** in ragione di € 22.499,54 per il 2010, € 22.499,54 per il 2011 ed € 24.162,84 per il 2019;
3. **Anno 2020 per complessivi € 69.161,92** in ragione di € 22.499,54 per il 2012, € 22.499,54 per il 2013 ed € 24.162,84 per il 2019;
4. **Anno 2021 per complessivi € 69.161,92** in ragione di € 22.499,54 per il 2014, € 22.499,54 per il 2015 ed € 24.162,84 per il 2019;
5. **Anno 2022 per complessivi € 72.543,28** in ragione di € 24.217,60 per il 2016, € 24.162,84 per il 2017 ed € 24.162,84 per il 2022;

**che** ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettere b) e c), la competenza in materia è del Consiglio Comunale;

**Vista** la relazione del competente Ufficio Tecnico sulle cause e circostanze che hanno determinato l'insorgere della debitoria classificabile ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e);

**Visto** che i debiti fuori bilancio, come sopra rilevati, rientrano, tutti, nelle fattispecie della norma sopra riportata;

**Visto** il riferimento dell'ufficio di ragioneria che oltre ad apporre il visto di copertura finanziaria attesta che la presente spesa sarà finanziata con la spesa corrente in ognuno dei bilanci interessati e per il Bilancio 2018/2020 è già stata prevista idonea copertura;

**Visto** che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole in data 21.03.2018 prot. 2266;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **PROPONE DI DELIBERA**

**1)** Di prendere atto che, con riferimento a quanto innanzi emarginato e alla documentazione allegata di riconoscere quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), la somma di **€ 215.730,32 a favore del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno**, con sede in Caserta, Via Roma, 80 - C.F.: 80004250611;

**2)** di riconoscere, conseguentemente, la legittimità di tutti i debiti fuori bilancio come identificati al precedente punto 1) e di approvare lo schema di convenzione così come proposto e concordato tra le parti, autorizzando il Responsabile dell'Area Tecnica a firmare detta convenzione;

**3)** di autorizzare l'ufficio ragioneria del Comune di Carinaro al pagamento di quanto concordato ad iniziare dall'annualità 2018 e a prevedere nei bilanci, preso atto dello stanziamento 2018-2020, 2021-2022 per il soddisfo della parte creditoria;

**4)** di provvedere entro 5 gg. dall'approvazione del presente atto, alla trasmissione degli atti alla Procura delle Corti dei Conti ai sensi ed effetti dell'art. 23 della Legge 289/2002;

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 20.03.2018	
	Il Responsabile del Servizio Ing. Davide Ferriello

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 20.03.2018	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

## **O.D.G. (7)**

### **Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. RITIRATA.**

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.

Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Il Presidente dà lettura della nota del Responsabile del Servizio finanziario che propone il rinvio del punto n.7 posto all'ordine del giorno (si allega nota).

Si pone all'odg il ritiro del punto e si mette ai voti.

**Favorevoli: 8**

**Astenuti: 2 (Barbato - Madonia)**

**La seduta si chiude alle ore 19.19**

---

**Processo verbale del 27.03.2018 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 8**

**IL VERBALIZZANTE**

**Segretario Comunale**

Dott.ssa Erika Liguori

**Comune di Carinaro**

**Provincia di Caserta**

**SERVIZIO : Area Tecnica  
Ufficio : UFFICIO TECNICO**

**PROPOSTA N. 102 DEL 20-03-2018**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 8 DEL 27-03-2018**

**Oggetto:RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'  
RITIRATA.**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il presidente  
del consiglio  
Comunale**

**Il Segretario  
Comunale**

Raffaele Sardo

Dott.ssa Erika  
Liguori

x  
l'originale

Documento  
informatico  
firmato  
digitalmente  
ai  
sensi  
del  
T.U.  
445/2000  
e del  
D.Lgs  
82/2005  
e  
rispettive  
norme  
collegate,  
il  
quale  
sostituisce  
il  
documento

cartaceo  
e la  
firma  
autografa.

x la  
copia

La  
firma  
autografa  
è  
sostituita  
da  
indicazione  
a  
stampa  
dei  
soggetti  
responsabili  
ai  
sensi  
del  
D.Lgs  
12/02/93,  
n.  
39,  
art.  
3,  
c.2.  
L'originale  
del  
documento  
informatico  
è  
stato  
prodotto  
e  
conservato  
dall'Amministrazione  
secondo  
le  
regole  
tecniche  
previste  
dal  
D.  
lgs.  
82/2005.